

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3031**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FRATTINI)

**e dal Ministro della difesa**

(MARTINO)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

(V. *Stampato Camera n. 4810*)

*approvato dalla Camera dei deputati il 7 luglio 2004*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 luglio 2004*

—————

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997

—————

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 24.450 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



MEMORANDUM D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA  
DI  
DELLA REPUBBLICA INDONESIA

SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI  
DEGLI IMPIANTI, DELLA LOGISTICA E DELL'INDUSTRIA  
PER LA DIFESA

Il Ministero della Difesa della REPUBBLICA ITALIANA e Dipartimento della Difesa e della Sicurezza della REPUBBLICA ~~INDONESIANA~~ in seguito chiamati "parti", *K*

- al fine di sviluppare amichevoli rapporti tra i due Paesi;

- considerato il comune interesse a promuovere la cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la Difesa; *K*

- riconosciuto una <sup>che</sup> *K* piu' stretta collaborazione in questi settori sarebbe vantaggiosa per entrambe le <sup>parti</sup> *K*, oltre che <sup>per</sup> *K* entrambe <sup>le</sup> *K* industrie per la Difesa; *K*

- desiderando trarre dei benefici dalle proprie capacita' tecnologiche e industriali e volendo promuovere la cooperazione tra le proprie industrie;

- disposti a favorire la cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la Difesa, nell'ambito del presente Accordo in conformita' a leggi internazionali e a leggi e regolamenti in vigore nei rispetti Stati, *K*

hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1****SCOPO**

Scopo del presente Accordo e' favorire la cooperazione bilaterale nel settore degli impianti, della logistica e dell'industria per la Difesa, in conformita' alle rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti nazionali. u

Per raggiungere questo scopo e nel reciproco interesse nazionale, le parti si impegneranno a promuovere la cooperazione reciproca con particolare riferimento alla logistica della Difesa oltre che all'approvvigionamento e alla produzione di impianti per la Difesa. u

**ARTICOLO 2****FORME DI COOPERAZIONE**

La cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria della Difesa, trattata nel presente Accordo, puo' comprendere le seguenti forme: u

1 cooperazione nel settore dell'uso e della gestione di impianti della Difesa; u

2 cooperazione nel trasferimento di articoli, impianti e servizi della Difesa; u

- cooperazione sull'addestramento per la logistica;

- ricerca e sviluppo, insieme, oltre alla produzione di oggetti di interesse comune;

- cooperazione per le esportazioni a terzi oltre che approvvigionamento reciproco di impianti per la Difesa; u

- scambio di informazioni e dati sulla logistica e sull'industria per la difesa; u

- scambio di seminari e riunioni miste sulla logistica e sull'industria per la Difesa; u

- altre aree di cooperazione come stabilito di comune accordo da entrambe le Parti.

**ARTICOLO 3****DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE**

Su richiesta, le Parti stabiliranno particolari disposizioni di attuazione riguardanti specifici aspetti di questa cooperazione.

**ARTICOLO 4****COMITATO MISTO**

1) Allo scopo di avviare, ~~coordinare e controllare~~ le attività eseguite nell'ambito del presente ~~Accordo~~ <sup>Memorandum d'Intesa</sup> sarà istituito un Comitato Misto Italia-Indonesia sui settori degli impianti, la logistica e l'industria della Difesa, di seguito chiamato "Comitato Misto".

Il Comitato Misto discuterà i diversi aspetti di questa cooperazione.

2) Il Comitato Misto sarà composto da non più di sette rappresentanti ufficiali di ciascuna Parte. Il Comitato Misto sarà presieduto dal Segretario Generale della Difesa del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Direttore Generale per i Materiali, le Strutture e i Servizi del Dipartimento di Difesa e Sicurezza della Repubblica Indonesiana.

3) Il Comitato Misto può istituire dei sotto-comitati per affrontare in maniera efficace specifici progetti di interesse comune.

4) Il Comitato Misto si incontrerà, in linea di massima, una volta l'anno, alternativamente in Indonesia e in Italia. La data, la sede e l'agenda saranno concordati dai due Presidenti.

5) I punti di contatto delle Parti saranno il Terzo reparto dell'Ufficio del Segretario Generale della difesa, per l'Italia, e l'Ufficio per le Relazioni Pubbliche e la Cooperazione estera del Dipartimento della Difesa e della Sicurezza, per l'Indonesia.

6) Gli incarichi del Comitato Misto saranno:



(a) identificare potenziali aree di cooperazione nel settore degli impianti e della logistica della Difesa oltre che in quello industriale; *ll*

(b) proporre e discutere argomenti di comune interesse;

(c) avviare e organizzare le attività di cooperazione definite nell'articolo 2;

(d) controllare e rivedere le diverse attività iniziate nell'ambito del presente ~~Accordo~~ *Memorandum d'Intesa*; *ll*

(e) consigliare disposizioni di attuazione, quando e se richiesto;

(f) proporre e prendere in considerazione possibili emendamenti al presente ~~Accordo~~ *Memorandum d'Intesa*. *ll*

## ARTICOLO 5

### IMPEGNI CONTRATTUALI

1) Le Parti informeranno le rispettive industrie per la Difesa di principi di base del presente ~~Accordo~~ *Memorandum d'Intesa*. *ll*

2) Per quanto riguarda i contratti conclusi in relazione al presente ~~Accordo~~ *Memorandum d'Intesa*, ogni Parte, nell'ambito delle proprie responsabilità, farà tutto il possibile affinché i Contraenti adempiano gli obblighi contrattuali assunti. *ll*

**ARTICOLO 6****SUPPORTO RECIPROCO**

1) Se una Parte intende acquistare impianti per la Difesa da una ditta fornitrice dello Stato dell'altra Parte, e richiede le relative informazioni, l'altra Parte fara' del proprio meglio per collaborare attraverso il Comitato Misto o i due Presidenti.

2) Se dovesse essere firmato un contratto per gli impianti per la Difesa:

(a) Si dovranno considerare la compensazione e i contro-acquisti.

(b) La Parte acquirente otterra' l'appoggio completo dell'Ufficio di Garanzia della Qualita' dell'altra Parte a condizioni simili a quelle applicate per le proprie Forze Armate. K

3) Per l'addestramento del proprio personale (compresi gli aspetti connessi con l'uso, oltre alla manutenzione), la Parte acquirente riceverà il supporto dell'altra Parte in termini concordati insieme, al fine di facilitare l'entrata in servizio dell'impianto per la difesa acquistato.

**ARTICOLO 7****ASSEGNAZIONI DI BILANCIO**

Ogni Parte sosterra' le proprie spese connesse all'attuazione del presente accordo nell'ambito delle proprie assegnazioni finanziarie. K

**ARTICOLO 8****PROPRIETA' INTELLETTUALE**

I diritti e gli impegni di ogni Parte nel campo della proprietà intellettuale, dei diritti d'autore nel proprio territorio, della consegna di licenze di produzione, di vendita a terzi e protezione del brevetto relativo all'innovazione o allo sviluppo elaborato nell'ambito dei progetti bilaterali, saranno definiti nelle disposizioni di attuazione.

**ARTICOLO 9  
SEGRETEZZA**

Sino alla determinazione di un Accordo generale sulla Sicurezza tra il Governo della REPUBBLICA ITALIANA e quello della REPUBBLICA DI INDONESIA\*, saranno applicate le seguenti regole:

(a) Le Parti si impegnano a proteggere le informazioni classificate alle quali possono accedere nell'ambito del presente <sup>Accordo</sup> ~~Accordo~~ conformemente alle proprie leggi e ai regolamenti nazionali.

(b) Le informazioni e gli impianti classificati vengono forniti solo attraverso canali ufficiali o tramite canali concordati dagli uffici di sicurezza delle Parti designate, queste informazioni e questi impianti sono etichettati con l'indicazione del livello di classificazione e dello Stato di origine, come segue:

ITALIANO	INDONESIANO	INGLESE
SEGRETISSIMO	SANGAT RAHASIA	TOP SECRET
SEGRETO	RAHASIA	SECRET
RISERVATISSIMO	KONFIDENTIAL	CONFIDENTIAL
RISERVATO	TERBATAS	RESTRICTED
NON CLASSIFICATO	BIASA	UNCLASSIFIED

*d'Intesa* (c) Tutti gli impianti e le informazioni ricevute nell'ambito del presente *Memorandum* ~~Accordo~~ non saranno trasferite, rivelate o rilasciate, direttamente o indirettamente, su base temporanea o permanente, a terzi o a persone non autorizzate o a entità senza un precedente consenso scritto della Parte originante.

## ARTICOLO 10

### VISITE

Le visite dei rappresentanti italiani o indonesiani nello Stato dell'altra Parte avverranno in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore nello Stato della Parte ospitante.

Ogni richiesta di visita sarà presentata attraverso canali ufficiali e sarà soggetta all'autorizzazione della relativa autorità dello Stato della Parte ospitante. Conterra i dati del personale richiedente, il nome dell'Ufficio o della ditta, lo scopo e la durata della visita, oltre al nulla osta di segretezza in possesso del visitatore, come stabilito dai regolamenti dello Stato della Parte di origine.

K K

## ARTICOLO 11

### RISOLUZIONE DELLE DISPUTE

1) Nel caso di una disputa riguardante l'interpretazione e l'attuazione del presente Accordo, entrambe le Parti avranno dei colloqui a livello di Comitato Misto al fine di risolvere in modo amichevole la disputa.

2) Nel caso non si arrivi ad una soluzione a questo livello, entrambi i Presidenti del Comitato Misto riferiranno l'argomento alle Parti, se necessario attraverso canali ufficiali.

## ARTICOLO 12

## ENTRATA IN VIGORE, EMENDAMENTI E TERMINE

*Memorandum d'Intesa*

1) Il presente ~~Accordo~~ entrerà in vigore alla data del ricevimento della seconda notifica con la quale le Parti comunicheranno ufficialmente l'adempimento delle rispettive procedure di ratifica e rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni. K

A meno di recesso da parte di una delle Parti, in accordo a quanto stabilito al paragrafo 3 di questo articolo, ~~l'Accordo stesso~~ *Memorandum d'Intesa* si riterrà rinnovato per un periodo di ulteriori cinque anni. K

2) Può essere emendato in ogni momento con il consenso scritto delle Parti.

3) Può essere risolto in ogni momento da entrambe le Parti dandone notifica (180) centottanta giorni prima.

*Memorandum d'Intesa*

4) Il termine dell'~~Accordo~~ non influenzerà la validità o la durata di qualsiasi contratto in corso concluso nel suo ambito. K


ARTICOLO 13  
PROTEZIONE E TERMINE

Le rispettive responsabilità di entrambe le <sup>P</sup>Parti nel campo della sicurezza, protezione e trasferimento del materiale ~~ricevuto~~ e delle informazioni, <sup>messate</sup> (come definite negli Articoli 8, 9, e 11, continueranno a sussistere anche dopo il termine del presente Accordo. K

A testimonianza di ciò i sottoscritti Rappresentanti, <sup>deliberatamente autorizzati</sup> nell'ambito della ~~propria competenza governativa~~, hanno firmato il presente Accordo dai loro rispettivi Governi. *Memorandum d'Intesa*

Firmato a Jakarta , il 18 febbraio 1997 in due originali in lingua Italiana, Indonesiana e Inglese e tutti i testi sono ugualmente autentici. In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' il testo in Inglese.

PER IL MINISTERO DELLA  
DIFESA DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL DIPARTIMENTO  
DELLA DIFESA E DELLA  
SICUREZZA DELLA  
REPUBBLICA INDONESIA



Servizio del Contenzioso Diplomatico  
dei Trattati e degli Affari Legislativi

per copie conformi



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
THE MINISTRY OF DEFENCE  
OF  
THE ITALIAN REPUBLIC  
AND  
THE DEPARTMENT OF DEFENCE AND SECURITY  
OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA  
  
CONCERNING COOPERATION  
IN THE FIELD OF DEFENCE EQUIPMENT, LOGISTICS AND  
INDUSTRY**

The Ministry of Defence of the Italian Republic and The Department of Defence & Security of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the "Parties"

aiming at development of friendly relations between the two Countries;

considering their common interest in promoting cooperation in defence equipment, logistics and industry

recognizing that closer cooperation in these fields will be beneficial to both Parties as well as both defence industries;

desiring to draw the benefit from their technological and industrial capabilities and to promote the cooperation among their own industries;

willing to promote cooperation in the field of defence equipment, logistics and industry within the framework of the present MOU in conformity with international laws, and laws and regulations in force in the State of each Party,

have agreed as follows :

## ARTICLE I PURPOSE

The purpose of the present MOU is to promote bilateral cooperation in the field of defence equipment, logistics and industry in compliance with the respective national laws and regulations.

To achieve this purpose and in the respective national interests, the Parties will engage themselves in fostering mutual cooperation with particular reference to the defence logistics as well as procurement and production of defence equipment.

## ARTICLE II FORMS OF COOPERATION

Cooperation in the field of defence equipment, logistics and industry covered by the present MOU, may include the following forms :

- cooperation in operation and management of defence equipment ;
- cooperation in transferring of defence articles, equipment and services ;
- cooperation on logistics training ;
- joint research and development as well as production on subject of mutual interest ;
- cooperation in exports to third parties as well as mutual procurement of defence equipment ;
- exchange of information and data on defence logistics and industry ;
- convening of joint seminars and meetings on defence logistics and industry ;
- other areas of cooperation as mutually agreed upon by both Parties.

## ARTICLE III IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

The Parties shall conclude particular implementing arrangements pertaining to specific aspects of this cooperation, if required.



#### **ARTICLE IV JOINT COMMITTEE**

1) An Italian - Indonesian defence equipment, logistics and industry Joint Committee hereinafter referred to as the "Joint Committee" shall be formed for the purpose of initiating, coordinating and monitoring the different activities carried out in the framework of the present MOU. The Joint Committee shall discuss the various issues of this cooperation.

2) The Joint Committee will be composed of no more than seven official representatives from each Party. The Joint Committee will be Co-chaired by the Secretary General of the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Director General for Materiel, Facility and Services of the Department of Defence and Security of the Republic of Indonesia.

3) The Joint Committee may establish subcommittees to effectively address specific projects of mutual interest.

4) The Joint Committee will meet in principle, once a year, alternately in Italy and Indonesia. The date, site and agenda will be agreed upon between the Co-chairmen.

5) The points of contact of the Parties will be on the Italian side, the Third Division of the Office of the Secretary General of Defence and on the Indonesian side the Public Relations and Foreign Cooperation Bureau of the Department of Defence & Security.

6) The tasks of the Joint Committee will be :

(a) To identify potential areas of cooperation in defence equipment and logistics as well as industry ;

(b) To propose and discuss items of common interest ;

(c) To initiate and organize the cooperative activities defined in article II ;

(d) To monitor and review the different activities initiated in the framework of the present MOU.

(e) To recommend implementing arrangements, if and when required ;

(f) To propose and take into consideration possible amendment to this Memorandum.

#### ARTICLE V CONTRACTUAL COMMITMENTS

1) The Parties will inform their respective defence industries about the basic principles of the present MOU.

2) As far as contracts concluded within the framework of the present MOU are concerned, each Party, within its field of responsibilities, will make its best endeavour to obtain that contractors fulfil all contractual obligation undertaken.

#### ARTICLE VI MUTUAL SUPPORT

1) If one Party contemplates procuring defence equipment from a supplying company from the state of the other Party, and requests related information, the other Party will make its best efforts to assist it through the Joint Committee or its Co-chairmen.

2) Should any contract for defence equipment be signed :

(a) Offset and counter purchase should be considered.

(b) The procuring Party will get from the other Party the full support of its Quality Assurance Agency on conditions similar to those applied for its own Armed Forces.

3) For the training of its personnel (including aspects of utilization as well as maintenance), the procuring Party shall receive the support of the other Party on mutually agreed terms, in order to facilitate the entry into service of the defence equipment procured.

#### ARTICLE VII BUDGETARY ALLOCATIONS

Each Party shall bear its own respective expenses during the implementation of the present MOU in accordance with its budgetary allocations.

#### ARTICLE VIII INTELLECTUAL PROPERTY

The rights and obligations of each Party in the field of intellectual property, copyright in its State territory, delivering of manufacturing licences, sale to third parties and protection of patent related to innovation or development elaborated in bilateral projects shall be defined in the implementing arrangements.

#### ARTICLE IX CONFIDENTIALITY

Until and prior to the settlement of a general security agreement between the government of the Italian Republic and the Republic of Indonesia, the following rules will apply :

(a) The Parties commit themselves to protect the classified information to which they may have access within the framework of the present MOU in accordance with their national laws and regulations.

(b) Classified information and equipment are only provided through official channels or by channels agreed upon by designated security agencies of the Parties. These information and equipment are labelled

with the indication of their classification level and State of origin as follows :

ITALIAN	INDONESIAN	ENGLISH
SEGRETISSIMO	SANGAT RAHASIA	TOP SECRET
SEGRETO	RAHASIA	SECRET
RISERVATISSIMO	KONFIDENSIAL	CONFIDENTIAL
RISERVATO	TERBATAS	RESTRICTED
NON CLASSIFICATO	BIASA	UNCLASSIFIED

(c) All equipment and information received in the framework of the present MOU shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third Parties or unauthorized persons and entities without the prior written consent of the originating Party.

#### ARTICLE X VISITS

Visits undertaken by Italian or Indonesian nationals in the State of the other Party shall take place in accordance with the laws and regulations in force in the State of the host Party.

Each application for visits shall be submitted through official channels and shall be subject to authorization of the relevant authority of the State of the host Party. It shall contain the applicant personal data, the name of the official agency or company, the purpose and duration of the visit as well as the security clearance under which the visitor has been qualified as defined by the regulations of the State of the Party of origin.

#### ARTICLE XI SETTLEMENT OF DISPUTES

1) In the event of any dispute concerning the interpretation and implementation of the present MOU, both Parties shall hold talks at the Joint Committee level in order to settle the dispute amicably.

In the event of a failure of settlement at this level, both Co-chairmen of the Joint Committee shall refer the matter to the Parties, if necessary through official channels.

## ARTICLE XII

### ENTRY INTO FORCE, AMENDMENTS AND TERMINATION

- 1) The present MOU shall enter into force on the date of receipt of the second notification with which the Parties will communicate officially the fulfilment of their respective ratification procedures and remain in force for a period of five (5) years. Unless terminated by either Party in accordance with paragraph 3 of this articles, it shall be deemed to have been extended for a further period of five (5) years.
- 2) It can be amended at any time by mutual written agreement between the Parties.
- 3) It can be denounced at any time by either Party by giving a prior notification of one hundred eighty (180) days.
- 4) Its termination shall not affect the validity or duration of any ongoing contracts concluded within its framework.

## ARTICLE XIII

### PROTECTION AND TERMINATION


The respective responsibilities of both Parties in the field of security, protection and transfer of received equipment and information, as defined in Articles VIII, IX and XI, shall continue to apply even after the termination of the present MOU.

In witness thereof the undersigned Representatives, within their governmental competence, have signed the present Memorandum of Understanding.

Done at JAKARTA on the eighteen of February in nineteen hundred ninety seven in two originals, in Italian, Indonesian and English languages, all texts are equally authentic.

In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE MINISTRY OF DEFENCE  
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE DEPARTMENT  
OF DEFENCE AND SECURITY  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

